



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 21 DEL 29-09-2017

OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	PRESENTE / ASSENTE
CIOFFI GIUSEPPE - Sindaco	Presente
CORSETTI MARCO - Vice Sindaco	Assente
GUIDA PAOLO - Consigliere	Presente
REALE ELVIO - Consigliere	Presente
CAROSELLI FRANCESCO - Consigliere	Presente
PAGLIAROLI DONATO - Consigliere	Presente
BALDESARRA ANTONIO - Consigliere	Presente
LUCCI LUIGI - Consigliere	Assente
BELLISARIO DONATO ENRICO - Consigliere	Presente
BALDESARRA EMILIO GABRIELE - Consigliere	Presente
PROSPERO PASQUALE - Consigliere	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell'Ente Dott.ssa DANIELA DE CIANTIS, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SINDACO

sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del D.L. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione";
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 dovrà adottare apposita deliberazione;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

CONSIDERATO CHE:

- il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che: l'art. 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il Dl n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate - Riscossione.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

RITENUTO, in base alle ragioni sopra esposte, di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune dei Pescosolido;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

dr. Giuseppe Cioffi ;

Rag. Anna D'Ambrosio;

D E L I B E R A

di affidare, a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva, tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973, delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra estesa;

VISTI i pareri resi dai Responsabili dei servizi interessati;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n.: 9

Votanti n.: 9

Astenuti n.: //

Voti favorevoli n.: 9

Voti contrari n.: //

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa.

Con successiva votazione, espressa in forma palese con il seguente esito

Presenti n.: 9

Votanti n.: 9

Astenuti n.: //

Voti favorevoli n.: 9

Voti contrari n.: //

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.to dr. GIUSEPPE CIOFFI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DANIELA DE CIANTIS**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni consecutivi.

Pescosolido, 12/10/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DANIELA DE CIANTIS**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000 il giorno 29.09.2017 poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Pescosolido, 12/10/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DANIELA DE CIANTIS**